



Circolare 4/2022

Indice:

Obbligo di emissione fatture elettroniche anche per le imprese che adottano il regime forfetario e i liberi professionisti ..	1
Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022	2
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte	2
Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e "bonus mobili"	2
Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi	2
Sicurezza sul lavoro nell'esecuzione del PNRR	3
Certificazione della parità di genere	3
Altro	3
Obbligo di notifica telematica dell'attività autonoma occasionale a partire dal 1° maggio	3
Comunicazione "Esterometro"	4

Gentili Clienti,

di recente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il DL n. 36 del 30.04.2022, entrato in vigore il giorno successivo. Il Decreto contiene alcune disposizioni urgenti per l'attuazione del „Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR) nel contesto della crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19.

Di seguito riportiamo gli argomenti più importanti, sottolineando che, non essendo ancora avvenuta la conversione in legge, possono ancora essere previsti emendamenti e integrazioni.

Obbligo di emissione fatture elettroniche anche per le imprese che adottano il regime forfetario e i liberi professionisti

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione **dell'obbligo di emissione di fattura elettronica** mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono di metodi di **tassazione agevolati o forfettari**.

Ambito soggettivo

A decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000,00;
- i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (cd. **regime forfetario**) e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000,00;



- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (Club sportivi amatoriali) e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a Euro 25.000,00.

Dall'1.1.2024 i suddetti contribuenti saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica anche se nell'anno precedente hanno realizzato ricavi o percepito compensi inferiori a Euro 25.000,00, su base annua.

Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022

I soggetti in "regime di vantaggio" o **forfetario** per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) decorre dall'1.7.2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte

A decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, **di qualsiasi importo**, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 30,00, aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che svolgono l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge anticiclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e "bonus mobili"

Modificando l'art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013 è stato stabilito che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. "bonus mobili"), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi

L'art. 42 del DL 36/2022 ha modificato la legge sulla **riforma della crisi aziendale e dell'insolvenza**:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, secondo il regolamento UE, è l'ultima data possibile per la sua entrata in vigore;



- abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in attesa di una completa riformulazione delle procedure di allerta (non entrati in vigore) e della composizione assistita della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del D.Lgs. 14/2019), ossia, tra gli altri, l'obbligo di nominare il consiglio di sorveglianza o il revisore dei conti in caso di superamento dei parametri.

Sicurezza sul lavoro nell'esecuzione del PNRR

L'art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL possa promuovere specifici accordi ("specifici protocolli di intesa") con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:

- contrastare il fenomeno infortunistico;
- tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:

- **programmi straordinari di formazione** in materia di salute e sicurezza che, fermo restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli *standard* di **salute e sicurezza sul lavoro**;
- sviluppo di **strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro**, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della **cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Certificazione della parità di genere

L'art. 34 del DL 36/2022 prevede il **rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere** ex art. 46-bis del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 nell'ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, il citato art. 34 stabilisce che:

- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l'accesso alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito) il maggiore punteggio relativo anche all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.

Altro

Obbligo di notifica telematica dell'attività autonoma occasionale a partire dal 1° maggio

Nella nostra [Circolare 1/2022](#) Vi abbiamo già informato sulle modifiche all'obbligo di **comunicazione preventiva** dei rapporti autonomi occasionali.



A partire dal **1° maggio 2022**, la notifica dovrà essere effettuata **esclusivamente attraverso il canale telematico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** a questo [link](#). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla [lettera informativa dell'INL](#) (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Comunicazione “Esterometro”

Come già comunicato nella nostra [Circolare 2/2022](#), **l'obbligo di trasmettere le fatture estere** all'Amministrazione Finanziaria attraverso il **canale Sdl** si applicherà a partire dal **1.7.2022**.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.